



22 novembre 2023

Commento all'ordinanza concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)

Indice

1	Contesto	3
2	Spiegazioni	3
Sezione 1:	Campo di applicazione della LMeCA	3
Art. 1	3
Sezione 2:	«eOperations Svizzera SA»	5
Art. 2	5
Sezione 3:	Dati pubblici aperti	7
Art. 3	7
Sezione 4:	Armonizzazione dei dati delle autorità federali	10
Art. 4	Principi	12
Art. 5	Coordinamento tra le autorità	15
Art. 6	Coordinamento in settori trasversali	18
Art. 7	Procedura	18
Art. 8	Metadati	20
Sezione 5:	Assunzione dei costi da parte dei Cantoni	21
Art. 9	21
Sezione 6:	Progetti pilota	22
Art. 10	Obbligo di informazione e di documentazione	22
Art. 11	Finanziamento	24
Sezione 7:	Disposizioni finali	24
Art. 12	Modifica di un altro atto normativo	24
Art. 13	Entrata in vigore	26

1 Contesto

Il 4 marzo 2022 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). Questa legge permette di creare le basi legali per una trasformazione digitale efficace dell'Amministrazione federale, nonché per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici e con terzi nell'ambito del Governo elettronico. Il disegno della LMeCA è stato approvato dalle Camere federali il 17 marzo 2023.

La LMeCA contiene numerose disposizioni che autorizzano a emanare norme o che devono essere concretizzate a livello di ordinanza. Le singole disposizioni di esecuzione sono integrate nel disegno dell'ordinanza concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (D-OMeCA) e spiegate di seguito.

Il D-OMeCA si basa sulla sistematica della LMeCA.

2 Spiegazioni

Nota preliminare sull'espressione «compiti delle autorità»

La LMeCA e il D-OMeCA consentono di disciplinare l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei *compiti delle autorità* a livello federale.

Si è in presenza di un «compito delle autorità» quando la legge prevede che un compito dello Stato debba essere adempiuto da un'autorità¹. In tale contesto è irrilevante se l'autorità fa parte del potere esecutivo, legislativo o giudiziario.

Sezione 1: Campo di applicazione della LMeCA

Art. 1

Le disposizioni di esecuzione contenute in questo articolo disciplinano le modalità di pubblicazione dei rapporti di assoggettamento delle autorità assoggettate alla LMeCA.

La LMeCA prevede un campo di applicazione che si estende al di là di quello dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata come pure la possibilità di assoggettare alla LMeCA altre determinate autorità federali (art. 2 cpv. 3 LMeCA).

L'assoggettamento basato su convenzioni concluse con il Consiglio federale è riservato ai Servizi del Parlamento, ai tribunali della Confederazione e al Ministero pubblico della Confederazione in virtù della loro autonomia amministrativa. Se intendono assoggettarsi alla LMeCA, queste autorità federali possono scegliere tra un assoggettamento parziale o totale. In tal caso esse devono presentare una richiesta al Consiglio federale per la conclusione di un'apposita convenzione. Se viene conclusa, la

¹ Cfr. Häfelin, Müller, Uhlmann *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 7^a edizione, n. marg. 24.

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

convenzione deve disciplinare la portata dell'assoggettamento e deve essere pubblicata nel Foglio federale (cpv. 1).

Inoltre, per fare in modo che gli utenti del diritto si orientino rapidamente, il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (settore TDT) della Cancelleria federale [CaF]) pubblica su Internet un elenco delle autorità federali assoggettate alla LMeCA sulla base di tali convenzioni (cpv. 2). Vi si indicano le disposizioni concrete della LMeCA alle quali sono assoggettate le singole autorità federali. In caso di assoggettamento totale non si indicano tutte le disposizioni, ma si rinvia al testo completo della LMeCA.

L'ordinanza non definisce i criteri per l'assoggettamento alla LMeCA delle autorità summenzionate. L'assoggettamento alle disposizioni della legge si rivela opportuno soprattutto negli ambiti in cui si persegue l'interoperabilità o una più stretta collaborazione tra l'Amministrazione federale e le autorità da assoggettare alla LMeCA o in cui si ravvede la necessità di offrire a tali autorità la possibilità di ricorrere alle forme operative disciplinate nella LMeCA per l'impiego di mezzi elettronici (ad es. l'impiego di Software Open Source o la messa a disposizione di mezzi TIC a Cantoni, Comuni e organizzazioni).

Precisazione: principio del «digital first» e accesso alle prestazioni delle autorità

Il principio del «digital first»², adottato dal Consiglio federale e integrato nell'articolo 3 capoverso 1 LMeCA, richiede che le autorità federali assoggettate alla legge mettano a disposizione le loro informazioni e i loro servizi, *per quanto possibile e opportuno*, mediante i canali digitali. Affinché la trasformazione digitale nell'amministrazione pubblica possa concretizzarsi, la Confederazione dovrà adoperarsi per rendere il canale elettronico talmente interessante da farlo diventare la prima scelta della popolazione e dell'economia. Ciò significa che la Confederazione offre, laddove opportuno, le proprie informazioni e i propri servizi per via elettronica, badando che siano compatibili con i dispositivi mobili. Essa migliora l'accesso alla sua offerta di prestazioni elettroniche garantendone l'accessibilità e puntando sulla continuità dei processi elettronici. Viene garantito il diritto all'autodeterminazione informativa.

Nel quadro dei lavori legislativi sull'OMeCA è emerso che una concretizzazione del principio del «digital first» a livello di ordinanza non avrebbe apportato alcun valore aggiunto. Per gli elementi costitutivi della fattispecie «per quanto possibile e opportuno» non è stato possibile individuare dei criteri fondati che avrebbero determinato un concreto effetto incentivante. Ad esempio, non si può definire né disciplinare in maniera generale e astratta per quali interazioni l'utilizzo dei mezzi elettronici sia *opportuno*. La questione deve essere esaminata caso per caso secondo il potere discrezionale dell'autorità interessata. Tuttavia, le autorità federali assoggettate alla LMeCA non possono esercitare il proprio potere discrezionale appellandosi agli elementi costitutivi

² Il Consiglio federale ha adottato tale principio nella Strategia di e-government Svizzera 2020–2023.

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

della fattispecie «per quanto possibile e opportuno» con l'obiettivo di sottrarsi al principio del «digital first». Poiché manca una concretizzazione generale e astratta del suddetto principio, si rinuncia a includerlo nelle disposizioni di esecuzione.

Parimenti si rinuncia alla necessità di formulare disposizioni esecutive concernenti l'articolo 3 capoverso 2, secondo cui le autorità assoggettate alla legge devono provvedere affinché le loro prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione.

Una concretizzazione delle disposizioni esecutive nell'OMeCA non è necessaria, in quanto esse esistono già altrove. L'ordinanza del 19 novembre 20033 sui disabili (ODis), ad esempio, fissa requisiti specifici per garantire che le prestazioni della Confederazione siano conformi alle esigenze dei disabili. Secondo l'articolo 10 ODis, l'informazione, le possibilità di contatto e le operazioni proposte su Internet devono essere accessibili alle persone audiolese, ipovedenti, affette da disturbi del linguaggio o da disturbi motori. A tale scopo, le offerte devono essere conformi alle norme informatiche internazionali, segnatamente alle direttive che disciplinano l'accessibilità dei siti Internet, pubblicate dal Consorzio World Wide Web (W3C), e, subsidiariamente, alle norme informatiche nazionali. Queste direttive vengono redatte in collaborazione con le organizzazioni di aiuto ai disabili e con le organizzazioni specializzate nei settori dell'informatica e della comunicazione nonché adeguate regolarmente al progresso tecnico.

Sezione 2: «eOperations Svizzera SA»

Art. 2

Il capoverso 1 della presente disposizione crea una base giuridica concreta per la partecipazione della Confederazione alla società anonima di diritto privato «eOperations Svizzera SA». La partecipazione stessa sarà oggetto di una decisione del Consiglio federale e si concretizzerà con l'acquisto di un'azione di «eOperations Svizzera SA».

In seguito alla partecipazione della Confederazione, «eOperations Svizzera SA» costituisce un'organizzazione gestita congiuntamente da Confederazione, Cantoni, Città e Comuni. Si presenta a tutti i livelli federali come polo organizzativo e fornitore competente di prestazioni di servizi per l'attuazione di programmi di cooperazione dell'amministrazione nel settore informatico. La società contribuisce a far sì che le soluzioni informatiche possano essere acquistate insieme ai Cantoni e ai Comuni e all'occorrenza utilizzate in comune, in modo da evitare i doppi e le maggiori spese correlate. La sede della società, costituita nel 2018, si trova a Berna. Al 31 dicembre 2022⁴ oltre all'azionista di maggioranza rappresentata dalla Conferenza svizzera sull'informatica, «eOperations Svizzera SA» contava già 88 azionisti (26 Cantoni, 47 Città/Comuni e 15 organizzazioni detenute da enti di diritto pubblico).

Il capitale azionario della società ammonta a 100 000 franchi. Ogni azione vale 300 franchi (valore nominale di fr. 100 e riserva da apporti di capitale di fr. 200).

³ RS 151.31

⁴ I dati sono consultabili all'indirizzo: www.eoperations.ch > eOperations Svizzera > Missione & Organizzazione.

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

L'attività di «eOperations Svizzera SA» permette di garantire nel tempo la copertura dei costi, ma non è a scopo di lucro. Il fatto che la società non intenda realizzare utili è una condizione fondamentale ai fini della partecipazione della Confederazione, poiché solo così si garantisce anche l'osservanza del principio della neutralità concorrenziale. La Confederazione non può impedire all'assemblea generale della società che negli statuti si iscriva lo scopo di lucro o l'aumento del capitale. Tuttavia, in tal caso la Confederazione non potrebbe più acquistare partecipazioni della società.

La partecipazione a questa società è nell'interesse della Confederazione perché, facendo parte di una comunità di acquisto e di gestione composta da enti pubblici di diversi livelli statali, per l'acquisto di mezzi TIC o di prestazioni di servizi connesse ai mezzi TIC essa può beneficiare degli effetti della concentrazione e delle interessanti condizioni di acquisto che ne conseguono. La Confederazione esplica la sua partecipazione acquistando un'azione di «eOperations Svizzera SA» al fine di beneficiare degli effetti di risparmio quando acquista soluzioni informatiche.

Con la partecipazione a «eOperations Svizzera SA» si persegue in particolare l'obiettivo di realizzare, tramite la società, progetti e procedure di appalto congiunte insieme ad altri enti pubblici. Si tratta principalmente di acquisti nel settore delle TIC e della fornitura di prestazioni di servizi connesse ai mezzi TIC. Nel capoverso 2 lettere a e b si definisce nel dettaglio il catalogo di prestazioni di «eOperations Svizzera SA». L'acquisto di mezzi TIC contemplato alla lettera a comprende in particolare l'acquisto di infrastrutture digitali, hardware, software e servizi di base, sempre che sia effettuato congiuntamente da Cantoni e/o Comuni. «eOperations Svizzera SA» offre inoltre alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni prestazioni di servizi (o il loro acquisto) connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (lett. b). All'interno dell'Amministrazione federale, spetta ai dipartimenti e alla CaF incaricare «eOperations Svizzera SA» di fornire le prestazioni di servizi summenzionate.

«eOperations Svizzera SA» è un'organizzazione già esistente. Poiché acquisterà soltanto una partecipazione di minoranza, la Confederazione non è neppure autorizzata a emanare disposizioni sullo scopo o sugli obiettivi strategici della società. Può però esercitare i suoi diritti in qualità di azionista. Il capoverso 3 disciplina l'esercizio dei diritti di azionista. Siccome in questo contesto gli aspetti finanziari sono preponderanti, l'esercizio di questi diritti spetta al Dipartimento federale delle finanze (DFF). Al fine di garantire che le considerazioni di carattere tecnico siano prese in considerazione, il DFF deve agire d'intesa con il settore TDT della CaF.

La procedura concreta per l'esercizio dei diritti di azionista è la seguente: d'intesa con la CaF, il DFF decide chi parteciperà all'assemblea generale e sottopone al Consiglio federale i punti all'ordine del giorno corredati delle proprie raccomandazioni di voto. All'assemblea generale il rappresentante del DFF voterà conformemente alla decisione del Governo.

Nell'ordinanza del 24 ottobre 2012⁵ concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub), la cui revisione è imminente, si dovrà stabilire come affidare a «eOperations Svizzera SA» lo svolgimento di procedure di

⁵ RS 172.056.15

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

appalto e quindi come integrarla nelle pertinenti procedure di appalto. Nell'OOAPub vengono disciplinate anche altre modalità, segnatamente i costi, la delega del potere di disporre, la vigilanza e, all'occorrenza, il diritto applicabile, eventualmente quello in materia di appalti pubblici (cfr. art. 8 cpv. 1 LMeCA) Finché la revisione dell'OOAPub non sarà completata, non sarà possibile alcuna delega di compiti a «eOperations Svizzera SA» per lo svolgimento delle procedure di appalto.

A titolo di completezza va precisato che, riguardo alla partecipazione della Confederazione e all'adempimento dei compiti affidati, si applica la legge del 17 dicembre 20046 sulla trasparenza. Inoltre, in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge del 26 giugno 19987 sull'archiviazione in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza dell'8 settembre 19998 sull'archiviazione, «eOperations Svizzera SA» è soggetta all'obbligo di archiviazione.

Sezione 3: Dati pubblici aperti

Art. 3

L'articolo 10 capoverso 2 LMeCA definisce i dati che non sottostanno all'obbligo di pubblicazione di cui al capoverso 1. Vi rientrano anche i dati che, in virtù di atti normativi cantonali o di altri atti normativi federali, non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive (art. 10 cpv. 2 lett. b LMeCA). Le autorità cantonali e federali collaborano al fine di applicare in modo corretto le eccezioni in materia di pubblicazione.

L'articolo 10 capoverso 4 LMeCA precisa le caratteristiche dei dati pubblici aperti («Open Government Data», OGD), ossia che i dati sono pubblicati in Internet gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente e in formato aperto. Tuttavia, anche questi concetti necessitano di interpretazione – ad eccezione della gratuità, che non necessita di una definizione più specifica nelle disposizioni di esecuzione – e devono quindi essere ulteriormente precisati nell'ordinanza. A tal fine, il legislatore svizzero si basa sul diritto europeo⁹.

Gli OGD devono essere pubblicati secondo i principi elencati di seguito.

a. I dati devono essere pubblicati tempestivamente: nell'epoca febbrile della digitalizzazione, il fattore tempo è estremamente importante ed è quindi anche un requisito fondamentale per gli OGD. A seconda del tipo di dati e dell'ambito interessato, il termine «tempestivamente» può però assumere significati completamente diversi. Pertanto, non è possibile fornire una definizione esaustiva di questo concetto. Tuttavia, per soddisfare nel miglior modo possibile le aspettative dell'economia, della società e della ricerca, i dati devono essere pubblicati il prima possibile, eventualmente persino

⁶ RS **152.3**

⁷ RS **152.1**

⁸ RS **152.11**

⁹ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56.

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

in tempo reale. Ciò riveste particolare importanza per i dati che variano continuamente (compresi i dati ambientali, quelli relativi al traffico, i dati satellitari, meteorologici e i dati generati da sensori) e il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero essere resi disponibili tramite un'interfaccia di programmazione delle applicazioni («Application Programming Interface», API) immediatamente dopo la loro raccolta o creazione o, in caso di aggiornamento manuale, immediatamente dopo la modifica della serie di dati, al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni Internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i dati entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico¹⁰.

Tutti gli altri dati che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10 capoverso 1 LMeCA non devono necessariamente essere pubblicati *in modo immediato* per non perdere il valore aggiunto auspicato. Tuttavia, devono comunque essere pubblicati il prima possibile dopo la loro raccolta o creazione nonché dopo la loro preparazione e il loro raggruppamento sotto forma di dati strutturati. Spetta all'unità amministrativa interessata decidere quali dati pubblicare esattamente ed entro quale termine. A tal fine deve tenere conto della natura, della struttura e della complessità dei dati (dati che cambiano spesso e rapidamente, che non subiscono cambiamenti o che devono essere creati nell'ambito di un processo di elaborazione complesso) e del potenziale valore aggiunto per l'economia, la società e la ricerca. Quanto più brevi sono i cicli di cambiamento dei dati e quanto maggiore è il loro valore aggiunto, tanto più velocemente dovrebbero essere pubblicati come OGD.

Tuttavia, la richiesta di mettere a disposizione tempestivamente i dati non vuol dire che le unità amministrative debbano sviluppare o acquistare sistemi ad alta disponibilità solo per adempiere l'obbligo sugli OGD. Ciò non sarebbe compatibile con la richiesta secondo cui gli OGD non devono costituire un nuovo compito amministrativo a sé stante, la cui attuazione comporta inevitabilmente un certo onere (cfr. messaggio sulla LMeCA, pag. 40).

b. I dati devono essere pubblicati in forma leggibile elettronicamente: i dati leggibili meccanicamente o elettronicamente sono dati strutturati in un formato che può essere elaborato direttamente da un computer. L'espressione «in forma leggibile elettronicamente» non equivale all'aggettivo «digitale». I dati accessibili digitalmente possono essere disponibili online, agevolando in questo modo alle persone l'accesso tramite un computer. Ma difficilmente potranno essere estratti, trasformati ed elaborati attraverso la logica della programmazione informatica se non sono anche leggibili elettronicamente. Un obiettivo importante della pubblicazione degli OGD è che le macchine possano gestire facilmente i dati e, tra le altre cose, evitare errori di attribuzione e formattazione che possono verificarsi quando si leggono testi o informazioni fornite in formato PDF. I formati di dati pubblicati devono quindi essere strutturati in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese singole rappresentazioni di fatti e la rispettiva struttura interna. In questo modo si può evitare un dispendio sproporzionato per

¹⁰ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, consid. 31.

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

gli utenti nell'utilizzo dei dati¹¹. I dati, la loro struttura e i loro modelli che spiegano le variabili devono essere pubblicati in un formato standardizzato, come CSV o XML, o in formati consolidati (ossia diffusi, comuni e accettati dalla comunità degli utenti) che permettano di leggerli ed elaborarli direttamente tramite l'impiego delle macchine. Eventuali direttive del settore TDT della CaF su standard corrispondenti devono essere rispettate (cfr. in particolare l'art. 17 segg. dell'ordinanza del 25 novembre 2020¹² sulla trasformazione digitale e l'informatica [OTDI] e il commento all'art. 12 D-LMeCA). Per permettere pienamente l'uso auspicato i dati dovrebbero inoltre – laddove possibile – essere resi accessibili mediante interfacce leggibili meccanicamente, come <https://api3.geo.admin.ch> e <https://lindas.admin.ch>. Queste interfacce offrono la massima flessibilità possibile per la gestione e l'utilizzo dei dati.

c. I dati devono essere pubblicati in formato aperto: conformemente alla definizione fornita nella direttiva dell'UE, questo significa che i dati devono essere resi accessibili in un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti.

Il formato aperto si contrappone al formato proprietario: i formati di file sono detti «proprietary» se non possono essere implementati da terzi, o lo possono essere soltanto con una certa difficoltà, e quindi non possono essere aperti o letti perché limitati, ad esempio, da licenze, dal know-how specifico del produttore o da brevetti. Pertanto, questi formati di dati sono meno adatti al riutilizzo da parte di terzi. Esempi di formati proprietari sono il formato Microsoft Word, il formato WMA o i formati di Lotus SmartSuite. Esempi di formati non proprietari, ossia aperti, sono i formati OpenDocument, Ogg Vorbis, Portable Network Graphics e HTML.

L'Ufficio federale di statistica (UST), segnatamente la Segreteria Open Government Data¹³ a esso aggregata, tiene un elenco dei formati aperti più diffusi che possono essere utilizzati per gli OGD. La Segreteria aggiorna regolarmente questo elenco e lo rende accessibile a tutti su Internet. Le altre unità amministrative possono comunicare in qualsiasi momento alla Segreteria i formati aperti che utilizzano. A sua volta, quest'ultima aggiunge i formati all'elenco se essi soddisfano i requisiti posti ai formati aperti.

Il capoverso 2 precisa in modo trasparente quanto era già contenuto nel messaggio sulla LMeCA, ossia che i dati scaturiti dalla ricerca non sono dati amministrativi e, di conseguenza, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10 capoverso 1 LMeCA. I dati amministrativi sono dati che le autorità raccolgono o generano per l'adempimento dei propri compiti legali, cioè dati derivanti in ogni caso e in modo sistematico da tale adempimento (cfr. messaggio sulla LMeCA, commento all'art. 10 cpv. 1, pag. 69). Non è questo il caso dei dati scaturiti dalla ricerca, poiché essi rappresentano il risultato di un lavoro scientifico specifico e non rientrano quindi in ogni

¹¹ Cfr. <https://handbook.opendata.swiss/de/content/vorbereiten/publikationsrichtlinien.html> (in tedesco).

¹² RS **172.010.58**

¹³ Cfr. art. 10 cpv. 4 lett. d dell'ordinanza del 28 giu. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (RS **172.212.1**).

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

caso e in modo sistematico nel principio degli ODG. Inoltre, in talune circostanze questi dati sono il risultato di un processo creativo e sono protetti dal diritto d'autore.

Pertanto i dati scaturiti dalla ricerca non sono dati amministrativi e, come tali, sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione degli ODG sancito nell'articolo 10 capoverso 1 LMeCA. Ciononostante, altri mezzi consentono di offrire un accesso il più libero possibile ai dati scaturiti dalla ricerca e quindi di venire incontro a un grande interesse del pubblico. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione ha incaricato swissuniversities di elaborare la Strategia nazionale svizzera per gli Open Research Data ¹⁴, mentre il Fondo nazionale svizzero ha pubblicato le linee guida per i ricercatori («Data Management Plan», DMP)¹⁵, che soddisfano ampiamente l'esigenza di rendere possibilmente aperti i dati scaturiti dalla ricerca.

Sezione 4: Armonizzazione dei dati delle autorità federali

Necessità di agire e obiettivi

Il 13 giugno 2017 il Parlamento ha adottato la mozione 16.4011 «Digitalizzazione. Evitare i doppioni nella rilevazione dei dati», depositata dal Gruppo liberale radicale.

Il 27 settembre 2019 il Consiglio federale ha incaricato l'UST di progettare e realizzare, in collaborazione con il settore TDT della CaF e con gli organi di coordinamento interdipartimentali, gli strumenti necessari alla normalizzazione, armonizzazione e standardizzazione dei dati (sistema di metadati, catalogo di dati). Il 10 dicembre 2021 il Consiglio federale ha stabilito la ripartizione dei compiti tra l'UST e il settore TDT della CaF: il primo è responsabile dell'interoperabilità semantica dei dati (significato), mentre il secondo è responsabile dell'interoperabilità tecnica, organizzativa e giuridica. Tuttavia, gli articoli 4–8 OMeCA non disciplinano affatto lo scambio concreto di dati tra le autorità federali e, pertanto, nemmeno l'effettivo utilizzo multiplo. Tuttavia, siccome garantiscono l'armonizzazione e la standardizzazione dei dati della Confederazione, questi articoli costituiscono una delle basi necessarie all'attuazione del previsto utilizzo multiplo.

Sempre il 27 settembre 2019, il Consiglio federale ha incaricato l'UST di definire i processi, i ruoli e le responsabilità per dirigere e gestire la piattaforma di interoperabilità di cui all'articolo 14 LMeCA. Questi aspetti sono ora disciplinati nell'ordinanza.

Poiché l'UST ha già l'incarico di armonizzare i dati rilevanti per la statistica pubblica della Confederazione e la maggior parte di essi viene già utilizzata a fini statistici o potrebbe essere utilizzata a breve, sarebbe utile coordinare l'armonizzazione dei dati nel settore della statistica con quella di tutti i dati amministrativi della Confederazione. Ciò rappresenta una *conditio sine qua non* per l'applicazione del principio «once-only» nell'intera Amministrazione federale. Per ragioni di efficienza e considerata la competenza dell'UST in materia, l'Esecutivo ha incaricato questo ufficio di coordinare

¹⁴ Pubblicata nel luglio del 2021 e consultabile all'indirizzo https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/ORD/Swiss_National_ORD_Strategy_it.pdf.

¹⁵ Consultabile all'indirizzo <https://www.snf.ch/de/FAiWVH4WvpKvohw9/thema/forschungspolitische-positionen>.

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

l'armonizzazione dei dati dell'Amministrazione federale¹⁶ per consentirne l'interoperabilità e di conseguenza l'utilizzo multiplo. Gli articoli 4–8 OMeCA intendono trasporre nella prassi le decisioni del Consiglio federale creando la base affinché, in un secondo tempo, l'utilizzo multiplo dei dati possa affermarsi in tutti i settori dell'Amministrazione federale.

A tale scopo occorre istituire nuovi organi (in particolare l'organo specializzato nella gestione e nell'interoperabilità dei dati e l'organo di coordinamento per l'armonizzazione dei dati della Confederazione) per garantire il coordinamento e l'armonizzazione di tutti i dati della Confederazione (v. il commento all'art. 5). Il relativo scambio di informazioni viene così garantito e incoraggiato in modo da poterlo integrare nei settori gestionali dell'Amministrazione federale.

Alternative esaminate e opzione scelta

Gli articoli sulla gestione dei dati della Confederazione e, in particolare, sulla loro armonizzazione sono stati inizialmente integrati nel progetto di una nuova ordinanza sul coordinamento della standardizzazione dei metadati della Confederazione e il trattamento dei dati a fini statistici (ordinanza sul trattamento dei dati) per riunire tutti i compiti dell'UST in una sola ordinanza. La sua adozione avrebbe implicato l'abrogazione dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'organizzazione della statistica federale e dell'ordinanza del 30 giugno 1992 sulle rilevazioni statistiche, che sarebbero state riunite nel nuovo testo normativo. In occasione della procedura di consultazione sulla nuova ordinanza è stato tuttavia criticato il fatto che i nuovi compiti dell'UST nel settore della gestione dei dati, che esulano dai suoi compiti precipi di statistica pubblica, e i suoi compiti nel settore della statistica vengano disciplinati nella medesima ordinanza. Diversi uffici hanno proposto di incorporare questi articoli nell'OTDI oppure nel progetto relativo all'OMeCA. Per mantenere la coerenza delle tematiche trattate nelle varie ordinanze si è deciso di integrare gli articoli sulla gestione dei dati nell'OMeCA, visto che la LMeCA disciplina già il principio della piattaforma di interoperabilità.

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è stato comunicato né nel messaggio del 29 maggio 2020¹⁷ sul programma di legislatura 2019–2023 né nel relativo decreto federale del 21 settembre 2020¹⁸.

Il progetto è comunque inserito in numerosi programmi e strategie del Consiglio federale e contribuisce alla loro attuazione. Si tratta segnatamente dei programmi e delle strategie indicate di seguito.

¹⁶ A seguito dei nuovi compiti affidati all'UST, questa ordinanza non si limiterà a disciplinare il trattamento dei dati a fini statistici, bensì dovrà anche precisare il nuovo modello dei ruoli desunto dal programma Gestione dei dati a livello nazionale (NaDB), finalizzato ad armonizzare e standardizzare tutti i dati della Confederazione. L'armonizzazione e la standardizzazione sono un presupposto importante in vista dell'attuazione dell'utilizzo multiplo e dell'applicazione del principio «once-only», sia nel settore della statistica pubblica che in tutti gli altri settori dell'Amministrazione federale.

¹⁷ FF 2020 1565

¹⁸ FF 2020 7365

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

- Programma Gestione dei dati a livello nazionale (NaDB)
- Strategia Svizzera digitale 2023
- Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030
- Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020–2023
- Strategia di e-government Svizzera 2020–2023
- Strategia TIC della Confederazione 2020–2023
- Dichiarazione di Tallin sul Governo elettronico («Tallinn Declaration on eGovernment»), 6 ottobre 2017
- Strategia «Data Innovation» dell'UST, 2017
- Strategia per lo sviluppo della gestione comune dei dati di base della Confederazione, 19 dicembre 2018

Commento ai singoli articoli

Art. 4 Principi

Per rilevare i dati ai sensi del principio «once only» e consentirne un utilizzo multiplo, occorre che le serie di dati siano interoperabili, nello specifico a livello giuridico, organizzativo, tecnico e semantico. La presente sezione disciplina esclusivamente l'armonizzazione dei dati sotto il profilo *semantico*.

Il capoverso 1 definisce tutto questo. Si intende garantire che tutti i dati delle autorità federali assoggettate alla LMeCA abbiano lo stesso significato, vengano descritti nello stesso modo e siano quindi interoperabili sul piano semantico.

Nel capoverso 2 si definisce in modo chiaro a quale scopo occorre garantire l'interoperabilità semantica. L'obiettivo è consentire l'utilizzo multiplo dei dati e quindi rispettare il principio «once only», in modo da alleggerire l'onere per gli utenti e aumentare l'efficienza dell'amministrazione nell'adempimento dei suoi compiti.

Per raggiungere questo obiettivo è stato implementato il modello dei ruoli dell'amministrazione dei dati («data stewardship»), che prevede anche, con il coordinamento dell'amministratore svizzero dei dati («Swiss Data Steward») aggregato all'UST, una stretta collaborazione fra tutte le unità interessate e, in particolare, fra tutti i servizi specializzati determinanti che hanno conoscenze specifiche. Il modello garantisce che il coordinamento e la collaborazione necessari all'attuazione di standard semantici uniformi per i dati delle autorità federale seguano uno schema chiaramente definito e contribuiscano all'applicazione del principio «once only» e all'attuazione dell'utilizzo multiplo dei dati. L'amministrazione concreta dei dati spetterà, come ora, all'autorità federale competente. Questo scongiura la creazione di un serbatoio di dati che conserverebbe la totalità dei dati della Confederazione in un luogo centralizzato.

Nello specifico, il modello comprende i ruoli descritti di seguito.

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

- a. *Amministratore svizzero dei dati («Swiss Data Steward»)*: secondo l'articolo 10 capoverso 4 lettera a dell'ordinanza del 28 giugno 2000¹⁹ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno, questo ruolo è aggregato all'UST e, nel concreto, viene assunto dal direttore di questo Ufficio, il quale può delegare la funzione a una o più persone. Attribuire questo compito alle autorità federali competenti in materia celerebbe un rischio: ogni unità organizzativa porterebbe avanti in modo più o meno unilaterale l'armonizzazione e la standardizzazione dei dati nel proprio settore, senza tenere conto delle esigenze trasversali. In siffatte condizioni sarebbe difficile garantire l'interoperabilità dei dati, applicare il principio «once only» e attuare l'utilizzo multiplo dei dati. Alla luce di quanto precede non sarebbe opportuno, perlomeno adesso, affidare il ruolo di amministratore svizzero dei dati all'autorità federale competente.

A quest'ultimo spetta il compito di fare avanzare e accompagnare il processo di armonizzazione dei dati della Confederazione, cosicché tutti i dati di identico significato (equivalenza semantica) vengano anche descritti allo stesso modo e quindi possano essere scambiati. Non rientra invece nel suo compito definire il contenuto di determinati dati. Ad esempio, nel settore dei veicoli non è compito dell'UST definire cosa s'intenda per veicolo: tale definizione deve essere riservata agli specialisti e ai servizi specializzati. L'UST deve però definire uno standard semantico comune che possa essere compreso in modo univoco da tutte le autorità federali e con il quale esse possano armonizzare i loro dati in tutti i servizi dell'Amministrazione federale. Per realizzare questo obiettivo, l'UST deve promuovere la creazione e l'attuazione del modello dei ruoli e dei processi «data stewardship», nonché la pubblicazione di tutti i metadati. Solo così si potrà garantire l'interoperabilità dei dati in seno alla Confederazione. Poiché i differenti ambiti dell'interoperabilità (semantico, tecnico, organizzativo e giuridico) non possono essere distinti in modo netto, è indispensabile una stretta collaborazione tra l'UST e il settore TDT della CaF, che viene garantita dalla co-direzione dell'organo specializzato nella gestione dei dati e l'interoperabilità dei dati.

- b. *Amministratore dei dati trasversali*: molti aspetti interessano in egual modo tutte o numerose autorità federali, in particolare i servizi specializzati, e questo a prescindere dal loro settore specialistico. Per tali settori trasversali deve altresì essere garantito che le loro richieste siano prese in considerazione in sede di armonizzazione e standardizzazione dei dati improntate al settore specialistico. Al momento sono state identificate nove tematiche trasversali:

- statistica;
- amministrazione dei dati;
- dati di base;
- sicurezza delle informazioni;
- scienza dei dati;
- dati pubblici aperti (OGD);
- geoinformazione;
- archiviazione dei dati e

¹⁹ RS 172.212.1

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

- struttura dei dati e salvataggio dei dati.

Ciascuna di queste tematiche trasversali richiede una o più persone che svolgono concretamente il compito di amministratore dei dati trasversali e che sono membri permanenti dell'organo specializzato. Il ruolo di amministratore dei dati trasversali è aggregato al settore di competenza delle autorità federali responsabili del settore interessato:

Statistica: UST

Amministrazione dei dati: UST

Dati di base: settore TDT della CaF

Sicurezza dei dati: Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Scienza dei dati: UST, Centro di competenza per la scienza dei dati (DSCC)

OGD: UST, servizio OGD

Geoinformazione: l'organo di coordinamento per la geoinformazione della Confederazione delega il ruolo a un'unità amministrativa

Archiviazione dei dati: Archivio federale svizzero (AFS)

Struttura dei dati e salvataggio dei dati: Conferenza dei gestori informatici (CGI)

- c. Amministratore locale dei dati («Local Data Steward»):* chi assume questo ruolo deve gestire i metadati e i dati della propria unità organizzativa (dipartimenti compresi), armonizzarli secondo gli standard semantici (metadati) definiti per un settore specialistico e rendere accessibili in modo corretto e completo i metadati nel catalogo dei metadati della piattaforma di interoperabilità (denominata I14Y-IOP²⁰) previsto all'articolo 14 capoverso 2 LMeCA. L'amministratore locale dei dati provvede a fare tutto ciò su istruzione del responsabile per il trattamento dei dati nel suo settore («data owner»). L'amministratore locale dei dati è responsabile della descrizione corretta e completa dei contenuti dei dati e delle strutture dei dati, come pure della loro qualità in seno all'unità organizzativa cui appartiene. Gli compete altresì la definizione dei requisiti concernenti la conservazione, la qualità e l'utilizzo di questi dati, che vengono attuati sul piano tecnico dal custode locale dei dati («local data custodian»). L'amministratore locale dei dati collabora strettamente con il «data owner» della sua unità organizzativa e con il «local data custodian». Alla persona che assume questo ruolo compete anche, ad esempio, la preparazione e la pubblicazione dei dati pubblici aperti. Poiché nel quadro dell'elaborazione degli standard all'interno dei gruppi di lavoro tematici vengono considerate anche le questioni

²⁰ L'abbreviazione «I14Y» è ispirata al termine inglese «interoperability» ed è composta dalla prima lettera «i», dalla cifra «14» e dall'ultima lettera «y».

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

attinenti alle tematiche trasversali, le loro esigenze vengono inserite negli standard armonizzati. Di conseguenza, l'amministratore locale dei dati in sede di attuazione integra in ogni caso anche le esigenze correlate alla pubblicazione degli OGD, alla produzione statistica o alla geoinformazione.

- d. *Responsabile del trattamento dei dati («data owner»)*: nel linguaggio specialistico internazionale dell'amministrazione dei dati questo ruolo è chiamato «data owner». Questo ruolo viene assunto da uno o più collaboratori dell'autorità federale competente. Quest'ultima corrisponde al responsabile del trattamento (dei dati) stabilito nella nuova legge federale del 25 settembre 2020²¹ sulla protezione dei dati (LPD), ma nel presente contesto si applica analogamente a tutte le autorità, a prescindere da quali tipologie esse trattino (soltanto dati personali o soltanto dati non personali).

Nel capoverso 3 si precisa che la descrizione e l'armonizzazione dei dati sono compiti ricorrenti. Affinché siano attuati in maniera efficiente, tali compiti devono essere svolti a tappe, secondo settori tematici. L'amministratore svizzero dei dati informa regolarmente l'organo specializzato riguardo alle tematiche e ai settori da armonizzare e al momento in cui avviene l'armonizzazione. Per pianificarla, i dipartimenti preparano una tabella di marcia sotto il coordinamento dell'amministratore svizzero dei dati. Occorre evitare che si vengano a creare «cimiteri di dati» e che dati non più utilizzati continuino a essere descritti e salvati. L'esperienza insegna che il ciclo di vita dei dati dura circa cinque anni, dopodiché bisogna verificare se i dati sono ancora rilevanti e, all'occorrenza, se la descrizione è ancora corretta o se esige una modifica. Il processo ai fini dell'armonizzazione e della standardizzazione dei dati secondo il modello dei ruoli, già consolidato all'estero, è disciplinato nel dettaglio all'articolo 7 (Procedura).

Art. 5 Coordinamento tra le autorità

Il capoverso 1 descrive la mansione precipua dell'UST quale amministratore svizzero dei dati. Ricoprendo un ruolo chiave nell'amministrazione dei dati, sviluppa gli strumenti necessari all'armonizzazione, segnatamente creando degli organi che assicurino il coordinamento e l'ampio coinvolgimento delle autorità interessate. In genere tali organi non hanno la competenza di prendere decisioni vincolanti.

A tal fine è stato costituito l'organo specializzato per la gestione dei dati e l'interoperabilità dei dati dell'Amministrazione federale.

L'organo summenzionato è stato costituito allo scopo di accompagnare l'attuazione a livello operativo della governance dei dati nelle singole unità delle autorità federali. Esso si riunisce sotto la presidenza della CaF e del Dipartimento federale dell'interno. La creazione di questo organo si è rivelata necessaria a seguito dell'esigenza di coordinare in modo efficace i progetti e i compiti nel settore della gestione dei dati e dell'interoperabilità dei dati. Il potenziale sinergico va sfruttato e vanno incoraggiati l'apprendimento condiviso e lo scambio di saperi, partendo dalle buone pratiche già esistenti. All'organo specializzato vengono affidati compiti riguardanti essenzialmente la gestione dei dati e l'interoperabilità dei dati. In tal modo si promuove al contempo

²¹ RS 235.1

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

l'attuazione dei progetti strategici del Consiglio federale e degli organi del modello di governance delle TIC della Confederazione. Al riguardo, questo nuovo organo specializzato ingloberà i seguenti organi già esistenti:

- il gruppo di lavoro interdipartimentale NaDB;
- il gruppo di lavoro interdipartimentale OGD;
- l'organo direttivo Gestione comune dei dati di base della Confederazione;
- inoltre, l'organo specializzato sarà responsabile degli aspetti strategici della scienza dei dati, per la quale non è stato ancora costituito alcun gruppo di lavoro interdipartimentale.

I tre elementi descritti di seguito definiscono i lavori e la composizione dell'organo specializzato.

- Nove tematiche trasversali, che sono rappresentate in forma istituzionale (con un seggio per ogni tematica) nell'organo specializzato. Attualmente sono state definite nove tematiche trasversali (v. commento ad art. 4). Per ciascuna tematica esiste una sottostruttura indipendente per l'attuazione a livello operativo, organizzata in modo differente secondo le responsabilità degli uffici e dei dipartimenti. Ciò significa che, in funzione della tematica trasversale, ci potrebbero essere un unico organo che riunisce rappresentanti regionali e nazionali o più organi come nel settore dei geodati (CFC²² a livello federale e CGC²³ a livello cantonale), nonché nel settore della statistica (Fedestat a livello federale e Regiostat a livello regionale).
- Tematiche rilevanti dal punto di vista specialistico: le tematiche (ad es. la mobilità) devono essere integrate nell'organo specializzato a seconda della situazione politica. Ne consegue che vi partecipano temporaneamente alcuni membri supplementari.
- Una serie di aspetti tematici sovraordinati che saranno discussi in seno all'organo specializzato: l'etica dei dati, l'integrità dei dati, la qualità dei dati, gli standard (internazionali), i processi (riutilizzo), la manutenzione dei dati, la compliance dei dati, l'accesso ai dati sotto il profilo giuridico e tecnico (valore aggiunto fondamentale della gestione dei dati).

L'organo specializzato è operativo dal 1° gennaio 2023. Poiché è stato statuito l'obbligo di raccogliere le prime esperienze riguardanti la sua composizione, i settori di compiti e altri aspetti, trascorso un certo periodo vi è la possibilità di introdurre adeguamenti.

Altri organi

²² Organo di coordinamento per la geoinformazione della Confederazione.

²³ Conferenza dei servizi cantonali per la Geoinformazione e del Catasto.

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

Nel suo ruolo di amministratore svizzero dei dati, l'UST è chiamato a sviluppare gli strumenti adatti ai fini dell'armonizzazione e della standardizzazione dei dati. Ciò può comprendere anche la costituzione di altri organi o di gruppi di lavoro che dovranno assumere compiti concreti. Visto che non è possibile identificare tutte le esigenze previamente e che alcuni compiti non richiedono necessariamente organi o gruppi di lavoro a lungo termine, non è opportuno definire già ora altri organi a livello di ordinanza. Questo compito è assunto giustamente dall'amministratore svizzero dei dati, che svolge compiti concreti. Ad esempio, a lungo termine potrebbe essere costituito un organo nel contesto internazionale che garantisce lo scambio di conoscenze tra le unità amministrative dell'Amministrazione federale ed eventuali altri attori. Questo consentirebbe alla Confederazione di seguire una direzione unitaria a livello internazionale nel settore della gestione dei dati. Si possono citare anche altri settori, come quello della scienza dei dati o degli OGD. Se del caso, l'UST sarà responsabile di coordinare i lavori dei diversi organi.

Grazie all'avvenuta creazione di un organo di coordinamento per l'armonizzazione dei dati della Confederazione è già possibile sperimentarne la rilevanza. L'organo è diretto dall'amministratore svizzero dei dati. I suoi membri, ossia il capo della divisione Interoperabilità e registri dell'UST e gli amministratori dei dati dei vari dipartimenti, si riuniscono quattro volte all'anno. Essi svolgono i seguenti compiti:

- sostenere in modo fattivo i lavori in vista dell'armonizzazione;
- informare sui progetti importanti i colleghi della propria unità organizzativa;
- elaborare una tabella di marcia specifica per i lavori di armonizzazione;
- garantire il flusso informativo fra dipartimenti e uffici;
- ricevere le informazioni sullo stato dei gruppi di lavoro operativi;
- designare rappresentanti nei gruppi di lavoro operativi a livello di ufficio o dipartimento;
- ricevere le informazioni, in occasione di regolari riunioni, sulle discussioni nell'organo specializzato per la gestione dei dati e l'interoperabilità dei dati;
- decidere, in occasione di regolari riunioni, sui contenuti dei rapporti dell'organo indirizzati all'organo specializzato.

Il capoverso 2 ribadisce che l'UST, quale amministratore svizzero dei dati, non impone alle altre autorità federali alcuna forma per la presentazione dei dati (standard), ma si limita a offrire loro supporto per trovare possibilmente, in tutti i settori, delle forme di presentazione comuni e per rendere tutti i metadati accessibili a un ampio bacino di utenti nella forma più appropriata. Ad esempio, i geodati sono già oggi referenziati su geocat.ch in un'altra forma rispetto a quella utilizzata sulla piattaforma di interoperabilità dell'UST.

Art. 6 Coordinamento in settori trasversali

Gli interessi e le esigenze di armonizzazione nei settori trasversali sono assunti dall'amministratore dei dati trasversali. Questo ruolo diventa necessario per garantire che le competenze già definite chiaramente dalla legge in certi settori non siano in contrasto con il modello dei ruoli applicabile in generale all'amministrazione dei dati implementato nella presente ordinanza. Ad esempio, la legge sulla geoinformazione prevede già una chiara regolamentazione per armonizzare i geodati e questa mantiene la sua piena validità. Per garantire l'armonizzazione a tutti i settori e a tutte le autorità occorre però integrare anche le esigenze di armonizzazione del settore trasversale inerente ai geodati nelle esigenze globali in materia. Per realizzare questo è necessario che, sotto la responsabilità del CFC, il relativo settore trasversale sia preso in considerazione nei lavori e negli organi dell'amministrazione dei dati.

Le competenze riguardanti le nove tematiche trasversali sono state elaborate in collaborazione con tutti i dipartimenti all'interno del gruppo di lavoro temporaneo sulla nuova ordinanza sul trattamento dei dati²⁴.

Art. 7 Procedura

L'UST presenta regolarmente all'organo specializzato per la gestione dei dati e l'interoperabilità dei dati una tabella di marcia (elenco) che riporta le attuali esigenze di armonizzazione. L'Ufficio tiene conto del ciclo di vita dei dati, ossia in quale settore si ravvisa un'esigenza di armonizzazione e quando debba essere attuata. Occorre sottolineare che non è possibile armonizzare tutti i settori contemporaneamente. La prima volta, la richiesta di elaborare questa tabella di marcia sarà effettuata dal Consiglio federale. L'UST la aggiornerà man mano, previo accordo con i dipartimenti, in modo da poterla sottoporre a cadenza regolare all'organo specializzato per la gestione dei dati e l'interoperabilità dei dati (cpv. 1).

Nel capoverso 2 l'UST viene incaricato di costituire gruppi di lavoro tematici che assumeranno compiti relativi all'armonizzazione e alla standardizzazione in un settore tematico, ad esempio la sanità o l'agricoltura. In questi gruppi di lavoro le conoscenze specialistiche del settore da armonizzare sono essenziali. Per questo motivo è imperativo che gli amministratori locali dei dati siano coinvolti. Come menzionato in precedenza, nel settore dei geodati esiste già un simile gruppo di lavoro tematico, il CFC, quale organo di coordinamento a livello federale secondo l'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997²⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Nel suo ruolo di amministratore svizzero dei dati spetta all'UST informare, nella forma adeguata, le autorità federali che devono essere informate, quelle che sono interessate e anche i rappresentanti delle tematiche trasversali riguardo alla costituzione dei gruppi di lavoro. L'UST deve garantire che tutte queste entità siano rappresentate nel gruppo di lavoro. Le autorità federali interessate decidono autonomamente chi (una o

²⁴ Gli articoli sull'armonizzazione dei dati sono stati inizialmente integrati nella versione totalmente riveduta dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e dell'ordinanza sull'organizzazione della statistica federale, riunite nel progetto di un nuovo atto normativo in seguito non realizzato, il cui titolo abbreviato era «ordinanza sul trattamento dei dati».

²⁵ RS 172.010

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

più persone) assumerà il ruolo di amministratore locale dei dati e farà parte del gruppo di lavoro.

Il capoverso 3 precisa che i gruppi di lavoro tematici elaborano *congiuntamente* gli standard e, se possibile, si accordano su un unico standard comune. Può tuttavia accadere che debbano essere definiti diversi standard, perché le esigenze delle unità amministrative interessate differiscono notevolmente. In tali casi deve essere possibile ammettere più di uno standard. Inoltre, in linea di principio l'unità organizzativa responsabile del settore deve definire lo standard semantico. L'UST, quale amministratore svizzero dei dati, non definisce quindi da solo né di sua iniziativa i nuovi standard semantici. Deve soltanto provvedere affinché gli specialisti e i servizi specializzati interessati si riuniscano ed elaborino congiuntamente uno standard comune. In questo contesto occorre considerare anche gli standard esistenti, segnatamente quelli stabiliti a livello internazionale. Di regola essi non possono né devono essere sostituiti con degli standard nuovi, ma possono essere, se del caso, estesi ad altri settori. È possibile altresì che non sia opportuno definire un unico standard comune a causa delle esigenze molto differenti. In siffatti casi deve comunque essere possibile definire due o più standard. Laddove possibile e opportuno è però auspicabile accordarsi su *un* unico standard comune.

Il capoverso 4 definisce le responsabilità per la pubblicazione e l'aggiornamento dei metadati. Affinché l'armonizzazione e la standardizzazione dei dati delle autorità federali possano apportare un contributo fattivo all'utilizzo multiplo dei dati è indispensabile che le loro descrizioni (metadati) siano accessibili a tutti. Solo in questo modo un'unità organizzativa potrà sapere se determinati dati a essa necessari per adempiere i propri compiti siano già disponibili – nella forma e nella qualità adeguate – presso un'altra unità organizzativa. La pubblicazione e la gestione effettive dei metadati sulla piattaforma I14Y-IOP competono alle autorità federali competenti. Quale amministratore svizzero dei dati, tuttavia, spetta all'UST promuovere la pubblicazione dei metadati armonizzati sulla piattaforma I14Y-IOP e, all'occorrenza, fornire il supporto necessario.

Capoverso 5: occupandosi della gestione della piattaforma di interoperabilità, l'UST definisce le condizioni concrete di utilizzo, nonché i dettagli del processo (richiesta, verifica, decisione, pubblicazione, collegamento, modalità di accesso, tempi di accesso, persone responsabili in caso di guasti, periodo di manutenzione ecc.). Ciò permette di garantire, senza oneri eccessivi, un controllo generale della qualità.

Capoverso 6: nel suo ruolo di amministratore svizzero dei dati, l'UST non ha il compito di gestire direttamente tutti i dati delle autorità federali da armonizzare secondo il modello dei ruoli e dei processi. L'UST coordina esclusivamente il processo di armonizzazione dei dati. La gestione concreta dei dati e quindi la loro armonizzazione concreta competono alle rispettive unità organizzative, che applicano gli standard ai loro dati conformemente alle caratteristiche locali. Di conseguenza, le singole unità organizzative hanno la responsabilità e l'obbligo di adattare i *loro* dati secondo gli standard definiti congiuntamente nei gruppi di lavoro, di pubblicarne la descrizione sulla piattaforma I4Y-IOP e di aggiornarla. Secondo il modello dei ruoli questo compito spetta agli amministratori locali dei dati in collaborazione con i custodi locali dei dati. Per assicurare che l'interoperabilità dei dati ottenuta dall'armonizzazione e dalla

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

standardizzazione sia proficua, i dati devono essere sempre aggiornati. Anche questo compito spetta all'amministratore locale dei dati, che può pubblicare i metadati standardizzati nel suo settore direttamente sulla piattaforma I14Y-IOP. Può però anche pubblicarli su una piattaforma separata, purché sia direttamente collegata con I14Y-IOP.

Art. 8 Metadati

L'UST pubblica sulla piattaforma I14Y-IOP l'elenco dei metadati affinché questi siano resi noti a tutti e utilizzati da tutti (art. 14 cpv. 2 LMeCA). Per motivi attinenti alla certezza del diritto e alla trasparenza, il Consiglio federale deve stabilire perlomeno il contenuto di tali metadati, ma la loro forma concreta sarà stabilita nel quadro del processo descritto negli articoli 4–7. Per contenuto dei metadati si intende segnatamente l'unità organizzativa responsabile, le modalità di accesso ai dati (vale a dire se sono pubblicati quali OGD e, in caso contrario, perché non lo sono), le condizioni concrete per l'accesso ai dati o l'informazione che non sono accessibili (lett. a). In linea di principio, i contenuti dei metadati sulla piattaforma I14Y-IOP devono corrispondere ai consolidati standard nazionali e internazionali, attualmente il DCAT-AP-CH. Questi standard possono tuttavia cambiare o cambiare di nome. Per questo motivo l'ordinanza non menziona uno standard specifico. Poiché gestisce la piattaforma I14Y-IOP, l'UST deve garantire la compatibilità della descrizione dei metadati registrati sulla piattaforma con gli standard nazionali e internazionali.

La struttura dei dati, le nomenclature e le caratteristiche qualitative sono altri contenuti necessari da indicare nei metadati. Dal momento che le necessarie caratteristiche qualitative sono in elaborazione, che possono cambiare continuamente e che hanno una rilevanza in parte specifica alla tematica, nell'ordinanza si rinuncia a descriverle nel dettaglio. L'UST le descriverà nell'ambito di un regolamento sul trattamento dei dati, che può essere adeguato ogni anno. Nelle caratteristiche qualitative rientrano, ad esempio, l'attualità dei metadati o il fatto di indicare se i dati stessi sono stati sottoposti a verifica o no. L'UST spiegherà in modo preciso nel regolamento summenzionato anche cosa si intende esattamente per struttura dei dati (art. 14 cpv. 2 LMeCA).

La Confederazione può emanare prescrizioni nel settore dell'amministrazione (generale) dei dati soltanto a livello federale. Al di fuori del settore della statistica pubblica, essa non dispone di alcuna competenza costituzionale che le permetta di ordinare ai Cantoni, ai Comuni e ai privati come devono descrivere e amministrare i loro dati. Pertanto, l'articolo 14 LMeCA, come del resto l'intera legge, si applica soltanto alle autorità federali, ossia all'Amministrazione federale centrale e all'Amministrazione federale decentralizzata, sempre che quest'ultima non sia esclusa del tutto o in parte dal campo di applicazione della legge e, all'occorrenza, ai Servizi del Parlamento, ai tribunali federali e al Ministero pubblico della Confederazione. Tuttavia la digitalizzazione deve, sul lungo termine, essere estesa a tutti i livelli federali, ragion per cui la piattaforma I14Y-IOP dovrà essere resa disponibile anche ai Cantoni e ai Comuni (cfr. art. 14 cpv. 3 LMeCA). La pubblicazione dei metadati dei servizi cantonali e comunali è infatti importante perché rappresenta un considerevole valore aggiunto per lo scambio elettronico dei dati al corrispondente livello regionale.

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

Nel capoverso 2 il Consiglio federale autorizza l'UST a descrivere i dettagli dei metadati che ha definito e a stabilirne la forma per la pubblicazione sulla piattaforma I14Y-IOP (cfr. art. 14 cpv. 2 LMeCA).

Nel settore dei geodati di base esiste già un regolamento di diritto speciale. Per i metadati dei geodati di base disciplinati nel diritto federale, cioè i dati georeferenziati che si fondano su un atto normativo della Confederazione, dal 1° luglio 2008 si applica in tutta la Svizzera, in virtù della legislazione sulla geoinformazione²⁶, la norma SIN 612050²⁷. Per garantire l'armonizzazione in tutta la Svizzera, l'interoperabilità con le infrastrutture cantonali dei geodati e ai fini della connettività internazionale, conformemente al capoverso 3 questo regolamento derogatorio sui geometadati rimane valido e prevale sull'articolo 8. I geometadati sono accessibili al pubblico su geocat.ch e devono poter essere visualizzabili tramite collegamento dalla piattaforma I14Y-IOP. Grazie a questo collegamento, l'UST e swisstopo garantiscono la pubblicazione sulla piattaforma I14Y-IOP e la libera accessibilità dei metadati.

Sezione 5: Assunzione dei costi da parte dei Cantoni

Art. 9

L'assunzione dei costi da parte dei Cantoni concerne i costi effettivamente generati dall'utilizzo che essi fanno dei mezzi TIC messi a disposizione. Le spese materiali e per il personale complessive, compreso l'ammortamento, devono quindi essere considerate in modo proporzionale (cpv. 1).

I Cantoni assumono dunque in particolare i costi di esercizio dei mezzi TIC messi a disposizione da essi generati (nonché quelli generati dai rispettivi Comuni, dalle organizzazioni e dalle persone di diritto pubblico o privato a cui essi hanno affidato compiti pubblici, v. cpv. 2). I Cantoni si fanno carico della parte di spese complessive relative alla fornitura di prestazioni che è a loro imputabile rispetto al volume di utilizzo. Si fanno altresì carico delle spese risultanti da questo utilizzo, ossia quelle relative alle cosiddette prestazioni di servizi correlate, che comprendono sostanzialmente le spese di manutenzione e supporto o le spese generate dai danni e problemi conseguenti all'utilizzo dei mezzi TIC e delle prestazioni di servizi.

Per tenere conto del fatto che gli investimenti possono costituire una gran parte delle spese generate nel settore informatico, le autorità federali che mettono a disposizione i mezzi TIC fatturano anche le spese legate agli investimenti e al loro ammortamento da parte dei Cantoni. La partecipazione finanziaria dei Cantoni può quindi estendersi agli investimenti supplementari che si rendono necessari a causa dell'utilizzo, ad esempio se l'offerta deve essere ampliata a seguito di una forte domanda dei Cantoni.

L'emissione della fattura nella quale sono desumibili gli elementi di cui al capoverso 1 relativi all'utilizzo dei mezzi da parte dei Cantoni compete alle autorità che mettono a

²⁶ Art. 6 dell'ordinanza del 26 mag. 2008 dell'Ufficio federale di topografia sulla geoinformazione (RS **510.620.1**).

²⁷ Edizione 2005-05, Misurazione e geoinformazione – Modello di metadati GM03 – Modello di metadati svizzero per geodati. Questa norma è compatibile con l'ex norma ISO 19115:2003, Geographic information – Metadata e con la vigente norma ISO 19115-1:2014 Geographic information.

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

disposizione i loro mezzi TIC. Ai Cantoni compete la ripartizione interna di questi costi, in particolare nei confronti dei Comuni.

La partecipazione ai costi da parte dei Cantoni è disciplinata direttamente in un contratto tra l'autorità federale che mette a disposizione un determinato mezzo TIC e il Cantone che lo utilizza. Tale contratto può anche prevedere gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni in caso di uso improprio dei mezzi TIC. In particolare vi si può stabilire che la Confederazione non è tenuta a rispondere in caso di mancata disponibilità di un servizio (definizione di «service level», in particolare nel caso di lavori di manutenzione o di problemi tecnici).

È tuttavia fatto salvo il diritto federale applicabile. In effetti, in numerosi ambiti giuridici esistono già regolamenti autonomi concernenti l'assunzione dei costi, che devono essere osservati. La riserva riguarda in particolare i differenti regolamenti vigenti nelle unità amministrative decentralizzate, ma è applicabile anche all'Amministrazione federale centrale (cpv. 3).

La società «eOperations Svizzera SA», alla quale sia i Cantoni che la Confederazione partecipano, è esplicitamente citata per la conclusione della convenzione di cui al capoverso 3. La società è già partner contrattuale della Confederazione nell'ambito dell'utilizzo del validatore federale di firma eGov da parte dei Cantoni. Il rischio che la Confederazione non possa rappresentare adeguatamente i propri interessi all'interno di «eOperations Svizzera SA» è dunque esiguo, visto che è la Confederazione a decidere se un mezzo TIC viene messo a disposizione dei Cantoni. Inoltre devono essere soddisfatte le condizioni supplementari di cui all'articolo 11 capoverso 3 LMeCA nel caso in cui questi mezzi siano utilizzati per l'esecuzione del diritto cantonale.

Le relazioni fra i Cantoni e le autorità federali che mettono a disposizione i loro mezzi TIC devono essere regolate contrattualmente (possibilità introdotta dall'art. 4 LMeCA).

Sezione 6: Progetti pilota

Secondo l'articolo 15 capoverso 4 LMeCA, lo svolgimento di un progetto pilota richiede l'accordo della CaF. Quest'ultima dispone di un diritto di esame e ha la facoltà, in casi estremi, di imporre il veto. È quindi consigliabile sottoporre alla CaF a tempo debito l'ordinanza dipartimentale che disciplina il progetto pilota e consultare le autorità di vigilanza e di coordinamento (cfr. messaggio²⁸ sulla LMeCA, pagg. 87-88).

Per ragioni di ordine pratico, il rapporto annuale che deve essere presentato all'Assemblea federale (art. 15 cpv. 7 LMeCA) sarà effettuato nel quadro di un supporto informativo esistente.

Art. 10 Obbligo di informazione e di documentazione

Il servizio interessato è tenuto a informare il settore TDT della CaF e le autorità competenti sullo svolgimento del progetto pilota.

²⁸ FF 2022 804

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

Ogni progetto pilota realizzato nell'ambito della LMeCA deve essere oggetto di una regolamentazione concernente in particolare le sue condizioni di attuazione. Spetta al dipartimento responsabile del progetto o alla CaF stabilire, tramite un'ordinanza ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 LOGA²⁹, il quadro necessario nel quale inserire il progetto pilota. Inoltre, il dipartimento dovrà sottoporre l'ordinanza al settore TDT della CaF prima che venga firmata dal capo del dipartimento interessato, affinché il settore TDT possa prendere posizione e adempiere pienamente il suo compito di direzione e coordinamento nel settore della trasformazione digitale e della governance delle TIC in seno all'Amministrazione federale. In pratica, la CaF può esercitare il diritto di veto: in assenza di accordo sul contenuto delle regolamentazioni per il progetto pilota tra essa e il dipartimento interessato, il progetto non può essere attuato. Per giungere a un accordo, la CaF può pertanto proporre modifiche alle regolamentazioni presentate. La regolamentazione che il dipartimento presenta al settore TDT della CaF deve essere conforme alla protezione di base delle TIC, che definisce in maniera vincolante le prescrizioni minime in materia di sicurezza informatica nell'Amministrazione federale dal punto di vista organizzativo, tecnico e del personale. La regolamentazione richiesta non può infatti derogare alle prescrizioni di base vigenti in questo ambito.

Siccome i progetti pilota devono essere presentati ai servizi di vigilanza (Consiglio della trasformazione digitale e della governance delle TIC della Confederazione, incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Ufficio federale della cibersecurity), il fatto che la CaF possa emanare autorizzazioni destinate a sé stessa non pone alcun problema. La vigilanza è sufficientemente garantita da questi servizi.

Inoltre, l'ufficio competente è tenuto a informare il settore TDT della CaF e le autorità competenti riguardo allo stato di avanzamento del progetto pilota, ossia sulle risorse finanziarie già utilizzate, quelle di cui dispone ancora e quelle di cui avrà bisogno in futuro, ma anche sui progressi significativi che sono stati compiuti, sui problemi riscontrati durante lo sviluppo del progetto e su eventuali cambiamenti rispetto alla pianificazione iniziale. Questo obbligo di rendiconto deve permettere alle autorità competenti di svolgere in modo efficace i loro compiti di controllo e vigilanza attribuiti loro dalla presente ordinanza. La frequenza fissata per il rispetto di tale obbligo è annuale. Questo al fine di conciliare le esigenze legate alla realizzazione del progetto pilota (che non deve essere ostacolata da obblighi amministrativi eccessivi) con quelle delle autorità di vigilanza (che devono poter monitorare lo stato di avanzamento del progetto).

Oltre all'obbligo periodico di presentare un rapporto è previsto un obbligo straordinario di informazione in caso di eventi particolari. A seconda della criticità della situazione, questa comunicazione deve essere fatta entro un mese dal verificarsi dell'evento in questione per poter adottare rapidamente le misure necessarie. Il concetto di eventi particolari comprende tutti gli eventi la cui portata potrebbe compromettere l'avanzamento del progetto pilota o la sua realizzazione o incidere su diritti di terzi.

²⁹ RS 172.010

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

Le violazioni contro le disposizioni sulla protezione dei dati e sulla sicurezza delle informazioni possono costituire un evento particolare, che deve essere comunicato entro un mese dal verificarsi. Anche la mancata osservanza degli obblighi che discendono da queste disposizioni, come l'obbligo del titolare e del responsabile del trattamento dei dati di garantirne la sicurezza (art. 8 LPD³⁰ e art. 1–6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022³¹ sulla protezione dei dati) deve essere comunicata. Questo obbligo di comunicazione ha una portata autonoma che vale indipendentemente dall'esistenza di altri obblighi analoghi, come quello dell'articolo 24 LPD (notifica di violazioni della sicurezza dei dati) o dell'obbligo di comunicazione per i ciberattacchi a infrastrutture critiche previsto nel progetto del Consiglio federale³² concernente la modifica della legge del 18 dicembre 2020³³ sulla sicurezza delle informazioni.

Questo obbligo di comunicazione e di documentazione si inserisce quindi perfettamente nel dispositivo di vigilanza volto a garantire lo svolgimento efficace dei compiti da parte delle autorità di vigilanza. Gli obblighi legali ordinari concernenti la documentazione e la comunicazione restano applicabili, a prescindere dalla presente disposizione.

Art. 11 Finanziamento

Se le condizioni conformemente alle prescrizioni del settore TDT della CaF sono soddisfatte, il finanziamento di progetti pilota può essere garantito con le risorse da assegnare in modo centralizzato, se sono disponibili. Si applica così in particolare la direttiva P053 del settore TDT della CaF che disciplina la procedura di assegnazione delle risorse centralizzate destinate ai progetti pilota nell'ambito della trasformazione digitale nell'Amministrazione federale, integrando l'articolo 33 OTDI. Per contro, il finanziamento mediante le risorse TDT della CaF da assegnare in modo centralizzato non deve costituire un obbligo. La possibilità di svolgere progetti pilota deve sussistere anche quando non è più possibile ottenere fondi in questo modo o quando il ricorso a una simile fonte di finanziamento non è necessario e il dipartimento interessato può mettere a disposizione i fondi necessari.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica di un altro atto normativo

Ordinanza del 5 aprile 2006³⁴ sulle finanze della Confederazione (OFC)

Art. 42 cpv. 1 e 2 frase introduttiva e lett. g

L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) prevede di introdurre un sistema informativo (SAP) per gestire le sue relazioni con i clienti («Customer Relationship Management», CRM). Questa applicazione sostiene in modo ottimale l'UFIT nei suoi compiti di distribuzione e offre la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle informazioni rilevanti dei clienti, permettendo così di prendere le

³⁰ RS 235.1

³¹ RS 235.11

³² FF 2023 84

³³ RU 2022 232

³⁴ RS 611.01

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

migliori decisioni possibili per l'UFIT e per gli stessi clienti, ai quali è garantita un'assistenza seria e personalizzata.

Al fine di creare le basi giuridiche per il trattamento dei dati necessari a tale scopo, nel capoverso 1 occorre aggiungere l'UFIT nella cerchia delle autorità autorizzate a trattarli, nonché menzionare lo scopo del trattamento da parte di questo Ufficio (nuova lett. c). Detta autorizzazione è circoscritta al trattamento dei dati necessari alla gestione delle relazioni con i clienti. Pertanto, i dati personali possono essere trattati soltanto per realizzare lo scopo dell'adempimento dei compiti.

Poiché non è necessario alcun dato personale degno di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c LPD, è sufficiente una regolamentazione a livello di ordinanza. Il contesto è dunque identico a quello dei processi di supporto dell'Amministrazione federale delle finanze e dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL; cfr. al riguardo le spiegazioni del 10 settembre 2015 concernenti l'art. 44 segg. OFC).

Ora il capoverso 2 cita anche l'ordinanza del 17 febbraio 2010³⁵ sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF) quale fonte affidabile per i compiti statali il cui adempimento può richiedere o implicare trattamenti dei dati. L'applicazione CRM, con la quale l'UFIT effettuerà il trattamento dei dati, serve all'esecuzione sistematica dei processi concernenti le relazioni con i clienti e contribuisce a focalizzare in maniera coerente le prestazioni TIC dell'UFIT sulle esigenze dei beneficiari di prestazioni interni ed esterni all'Amministrazione federale. In tal modo l'applicazione CRM favorisce il raggiungimento degli obiettivi e dei compiti dell'UFIT in veste di fornitore di prestazioni, definiti negli articoli 16–18 Org-DFF (in particolare gli art. 16 lett. b e 17 lett. a Org-DFF). Essa è necessaria per svolgere le attività amministrative in modo economico e tracciabile. Al di fuori del settore informatico, l'UFCL, ad esempio, deve già oggi eseguire processi concernenti le relazioni con la clientela nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti e fornire prestazioni a clienti interni ed esterni alla Confederazione. L'esecuzione di processi concernenti le relazioni con i clienti viene quindi inserita alla lettera g nel quadro della fornitura di prestazioni in genere (non p quindi limitata al settore TIC).

Art. 43 cpv. 1 lett. i e cpv. 2

Il capoverso 1 lettera i completa le categorie di dati rilevanti per l'UFIT, sempre che tali dati non siano già elencati alle lettere a–h del presente articolo.

Secondo quanto affermato dall'Ufficio federale del personale, presumibilmente a partire da inizio 2025 sarà possibile ottenere i dati personali mediante l'archivio centralizzato delle identità di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del 19 ottobre 2016³⁶ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione. In questo senso è opportuno apportare subito una precisazione per evitare di dover effettuare un nuovo adeguamento di questa disposizione.

³⁵ RS 172.215.1

³⁶ RS 172.010.59

all'ordinanza **concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)**

Dal punto di vista tecnico è possibile che si renda necessaria una breve fase transitoria nella quale i dati debbano essere ottenuti da entrambi i sistemi. Tuttavia, l'obiettivo che si intende raggiungere con lo sviluppo del sistema è ottenere i dati nel più breve termine possibile attingendoli unicamente dall'archivio centralizzato delle identità. Per quanto riguarda l'applicazione CRM dell'UFIT, si precisa che nessun dato personale degno di particolare protezione sarà trattato mediante queste interfacce.

Art. 45 cpv. 1

All'articolo 45 è menzionata la responsabilità dell'UFIT in materia di sicurezza dei sistemi informativi quale logica conseguenza dell'autorizzazione di cui dispone. Tale responsabilità è circoscritta al settore di compiti dell'ufficio.

Art. 13 Entrata in vigore L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024 contestualmente alla LMeCA.